

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 7 LUGLIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
CAPPUGI ed altri ed ERMINI: Modifiche dell'articolo 53, n. 4, primo capoverso, e n. 5 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 (<i>Testo unificato modificato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (3807-3822-B)	1495
PRESIDENTE	1495, 1496
CAIAZZA, <i>Relatore</i>	1495
ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1496
Senatori PEZZINI ed altri: Concessione di un contributo di lire 40 milioni al Comitato per la celebrazione dell'VIII centenario del giuramento di Pontida (<i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (4131)	1497
PRESIDENTE	1497, 1498, 1499
ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1498
RAMPA	1497
SERONI	1498
VALITUTTI	1498
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1499

La seduta comincia alle 9,45.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri ed Ermini: Modifiche dell'articolo 53, n. 4, primo capoverso, e n. 5 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 (*Testo unificato modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3807-3822-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi, Vedovato, Caiazza, Bianchi Gerardo, n. 3807; Ermini, n. 3822: « Modifiche dell'articolo 53, n. 4, primo capoverso, e n. 5, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 », già approvate in un testo unificato dalla nostra Commissione.

La VI Commissione permanente del Senato ha apportato una modifica all'articolo unico del testo in precedenza approvato.

Il relatore, onorevole Caiazza, ha facoltà di illustrare tale modificazione.

CAIAZZA, *Relatore*. Il testo che ci è stato trasmesso dal Senato porta una modificazio-

ne intesa a prevedere al capoverso riguardante il numero 5 un richiamo alle norme della legge 26 gennaio 1963, n. 47.

Il testo, come si ricorderà, risulta dalla fusione di due iniziative: una dell'onorevole Cappugi ed altri, e l'altra dell'onorevole Ermini.

Circa la parte d'iniziativa dell'onorevole Cappugi ed altri il Senato ha accolto interamente quanto da noi approvato.

Per la parte d'iniziativa dell'onorevole Ermini, il Senato ha ritenuto opportuno richiamare le disposizioni già citate, le quali dispongono che sino a sei mesi dall'entrata in vigore della legge per l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dall'articolo 4 della legge 15 febbraio 1961, n. 53, concernente l'incremento dell'edilizia scolastica prefabbricata e dell'articolo 3 della legge 36 gennaio 1962, n. 17, si sarebbero osservate le seguenti norme: i contratti per forniture e posa in opera per le costruzioni previste dall'articolo 3, primo comma, della legge n. 17 possono essere stipulati senza l'osservanza delle vigenti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e prescindendo dalle procedure di cui all'articolo 3, terzo comma, della stessa legge.

Tale comma prevedeva che le gare di appalto per le costruzioni sarebbero state giudicate da una Commissione nominata dal Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici e composta dal presidente della prima Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal direttore generale dell'edilizia statale sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici, dal direttore generale dell'edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola, dal direttore generale per l'istruzione elementare e da quello per l'istruzione secondaria di primo grado o, in caso di assenza o di impedimento, da loro rappresentanti con qualifica non inferiore ad ispettore generale.

La norma citata prevede altresì che i contratti saranno approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dei lavori pubblici e saranno esecutivi solo dopo l'approvazione.

Il Ministro della pubblica istruzione può, tuttavia, autorizzare l'esecuzione del contratto immediatamente dopo la stipula. In caso di mancata approvazione, la ditta contraente avrà diritto al rimborso delle opere sostenute ed al pagamento del prezzo del materiale fornito.

Queste sono le norme richiamate in vigore con la modificazione apportata dal Senato.

Se si esamina l'articolo 53 del decreto-legge 18 ottobre 1966, n. 976, appare chiaramente lo spirito che ha motivato l'emendamento aggiuntivo introdotto dall'altro ramo del Parlamento. Infatti, nell'intento di far fronte ad una situazione eccezionale, il decreto-legge con l'articolo 53 autorizza ad adottare deliberazioni senza l'osservanza delle norme di cui all'articolo 51 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; ad osservare procedure d'urgenza, a non richiedere per i lavori in economia il parere del Consiglio di Stato, ordini di accreditamento in deroga ai limiti previsti dalle leggi vigenti, e via dicendo.

Detto ciò, potrebbe apparire superfluo il richiamo in vigore delle disposizioni previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47, e forse superfluo è, ma per circostanze, come quelle che hanno richiesto i provvedimenti legislativi adottati, è preferibilmente abbondare nell'assicurare ai provvedimenti stessi le migliori condizioni perché essi risultino tempestivi ed efficaci. Per queste ragioni chiedo che la modificazione apportata dal Senato venga approvata dalla nostra Commissione.

Mi corre l'obbligo, infine, di segnalare che mi è stato chiesto di proporre un emendamento al terzo comma, già per altro approvato da entrambi i rami del Parlamento, facendo tuttavia presente che, generalmente, noi ci limitiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato a testi già da noi approvati, senza riprendere in considerazione le parti non modificate.

PRESIDENTE. Il *modus agendi* cui lei allude, onorevole Caiazza, non è dovuto a prassi, ma ad un preciso disposto del nostro Regolamento, che prevede la possibilità di esame in seconda lettura soltanto per le parti emendate dall'altro ramo del Parlamento.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame della modificazione apportata dalla VI Commissione permanente del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo unico nel seguente testo:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 53 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 96, convertito nella leg-

ge 23 dicembre 1966, n. 1142, è così modificato:

al n. 4, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni, previste dal regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539, il Soprintendente bibliografico di Firenze e il Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze possono provvedere, nei limiti di spesa di un milione per ciascuna fornitura, alla provvista diretta di mezzi, attrezzature e manodopera, occorrenti per il recupero, il trasporto ed il restauro del materiale bibliografico appartenente agli Istituti bibliografici, statali e non statali, della Toscana e per la esecuzione di lavori di restauro di opere di valore bibliografico o storico da effettuarsi in economia e per trattativa privata, con le procedure di urgenza di cui al citato regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. »;

il n. 5 è sostituito dal seguente:

« 5) spese per opere di edilizia scolastica prefabbricata per le scuole elementari e secondarie, da eseguire con le modalità stabilite dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1358, lire 1.000 milioni ».

La VI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 53 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è così modificato:

al n. 4, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni, previste dal regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539, il Soprintendente bibliografico di Firenze e il Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze possono provvedere, nei limiti di spesa di un milione per ciascuna fornitura, alla provvista diretta di mezzi, attrezzature e manodopera, occorrenti per il recupero, il trasporto ed il restauro del materiale bibliografico appartenente agli Istituti bibliografici, statali e non statali, della Toscana e per la esecuzione di lavori di restauro di opere di valore bibliografico o storico da effettuarsi in economia e per trattativa privata, con le procedure di urgenza di cui al citato regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. »;

il n. 5 è sostituito dal seguente:

« 5) spese per opere di edilizia scolastica prefabbricata per le scuole elementari e secondarie, da eseguire con le modalità stabilite

dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1358, lire 1.000 milioni.

Per tali opere sono richiamate in vigore le disposizioni previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47 ».

Pongo in votazione l'articolo unico nel testo approvato dalla VI Commissione del Senato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto, al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Pezzini ed altri: Concessione di un contributo di lire 40 milioni al Comitato per la celebrazione dell'VIII centenario del giuramento di Pontida (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (4131).

PRESIDENTE. Il secondo punto dell'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Pezzini, Zonca, Zelioli Lanzini, Montini, Arnaudi, Ajroldi, Martinelli, Bergamasco, Cornaggia Medici, Morino, Cenini, Zane, Bettoni, Celasco, Lombardi, Ferreri, Zenti, Valsecchi Pasquale: « Concessione di un contributo di lire 40 miliardi al Comitato per la celebrazione dell'VIII centenario del giuramento di Pontida », n. 4131.

Prego l'onorevole Rampa di sostituirsi al relatore, che mi ha comunicato di non poter intervenire nella seduta odierna.

RAMPA. Vorrei innanzi tutto sottolineare che la proposta di legge al nostro esame tende a concedere un contributo che si giustifica pienamente per valide ragioni obiettive. Non si tratta, infatti, di concedere fondi per manifestazioni, sia pure ufficiali, che potrebbero non essere apprezzate da tutte le parti politiche, ma di destinare 40 milioni di lire al restauro e alla conservazione del complesso monumentale dell'Abbazia benedettina di San Giacomo in Pontida.

Nella proposta legge, inoltre, è contenuta, all'articolo 2, una precisa garanzia, nel senso che i lavori di restauro saranno compiuti sotto la direzione della Soprintendenza per i monumenti della Lombardia.

Si tratta di un contributo, che se a primo acchitto, sembra suggerito dalla circostanza particolare delle celebrazioni di Pontida, tuttavia è obiettivamente giustificato da un bisogno che noi tutti dovremmo riconoscere va-

lido; in considerazione soprattutto delle finalità cui è destinato e delle garanzie con le quali è erogato.

Per tutte queste ragioni, mi dichiaro favorevole all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Rampa per l'illustrazione fatta del provvedimento e dichiaro aperta la discussione generale.

SERONI. Il nostro gruppo è pienamente favorevole alla concessione del contributo in questione, per la forma vincolata in cui esso si presenta e per l'operazione estremamente interessante cui dà luogo.

Vorrei tuttavia, nell'annunciare tale voto favorevole, cogliere l'occasione della presenza di un autorevole rappresentante del Governo per ricordare ai colleghi e all'onorevole Elkan che sul piano dei restauri e della conservazione del patrimonio artistico esiste un problema più generale ed importante su cui dovremmo essere chiamati a legiferare e che invece ancora non viene avviato a soluzione. Alludo ai risultati della nota Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico, e del paesaggio, presieduta dal collega Franceschini.

Da tempo la relazione concernente detti risultati è stata rimessa al Ministro della pubblica istruzione. Sulla stessa non sappiamo, però, ancora niente di preciso. Circolano voci sulla cui attendibilità è difficile pronunziarsi. Ci consta che esiste la bozza di un disegno di legge che sembra tale da destare le più vive preoccupazioni (basti por mente alle proteste di « Italia Nostra »).

Vorrei pregare, quindi, l'onorevole Elkan di dirci, in questa o in una prossima riunione della Commissione, qualcosa di preciso circa lo stato di elaborazione dei disegni di legge previsti dal provvedimento istitutivo della Commissione di indagine ricordata.

VALITUTTI. Il mio gruppo è favorevolissimo al giuramento di Pontida, che va sempre spiritualmente rinnovato, ed ancora più favorevole alla restaurazione dell'Abbazia di San Giacomo in Pontida. Non posso, peraltro, esimermi da due osservazioni, una di sostanza, l'altra di metodo.

Il bilancio del Ministero della pubblica istruzione contiene stanziamenti per il restauro delle opere d'arte. Se detti stanziamenti non erano sufficienti ai lavori necessari per la Abbazia in questione, mi chiedo per quale ragione si è ritenuto di dover ricorrere alla fin-

zione (perché di finzione si tratta) del costituito Comitato per le celebrazioni dell'ottavo centenario del giuramento di Pontida.

Detta destinazione — a mio avviso di finta destinazione si tratta — non si giustifica. Non solo, ma sotto un certo profilo ritengo che possa essere persino pericolosa. Perché noi diamo riconoscimento indiretto al Comitato di cui si tratta. Mi sembrerebbe molto più logico e funzionale — supposto che i normali stanziamenti non possano essere utilizzati per questa opera scientifica — che con questo provvedimento di legge si destini la somma per il restauro, senza congiungere la destinazione al Comitato per la celebrazione. Questo perché, oltre tutto, all'articolo 2 della proposta di legge si dice che la somma di 40 milioni deve servire unicamente al restauro della Abbazia, quindi è escluso che una parte di essa possa essere utilizzata per le manifestazioni indette dal Comitato.

Non mi oppongo, quindi, in linea di massima, all'approvazione del provvedimento, vorrei però che i profili della questione fossero delineati con maggiore chiarezza.

PRESIDENTE. Onorevole Seroni, mi permetto di fare mie le preoccupazioni da lei espresse a nome del suo Gruppo. Siamo tutti in ansiosa attesa del varo di un provvedimento che assicuri una migliore conservazione ai nostri monumenti, in relazione a quanto ha disposto la Commissione d'indagine presieduta dall'onorevole Franceschini.

Mi auguro quindi che presto possano essere superate tutte le polemiche, con un testo pienamente rispondente alle numerose esigenze e necessità, e rivolgo una preghiera al Governo affinché si adoperi a tal fine con tutti i mezzi a sua disposizione.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Dirò prima di tutto che il Governo è favorevole all'approvazione di questa proposta di legge. In secondo luogo, rispondendo alle domande che mi sono state fatte, assicuro l'onorevole Seroni che in questi giorni si sta febbrilmente lavorando per portare a termine l'elaborazione del tanto atteso disegno di legge, e soprattutto per garantire ad esso la copertura, cosa non facile, dal momento che si parla di una somma non certo indifferente di 600 miliardi.

So che la polemica è nata perché da qualche parte si è detto che più che ad un disegno di legge si pensa ad una delega, cosa che potrebbe accelerare i tempi, ma che nello stesso

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1967

tempo potrebbe anche non corrispondere esattamente alle indicazioni fornite dagli studi validissimi e seri della Commissione presieduta dall'onorevole Franceschini.

Comunque dò le più ampie assicurazioni che si farà di tutto per giungere nel più breve tempo possibile ad una conclusione favorevole e rispondente — come è giusto — alle proposte che la Commissione ha fatto al Ministero.

L'osservazione dell'onorevole Valitutti è senz'altro arguta, ma disattende completamente dalle reali condizioni del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per quanto riguarda le possibilità di interventi nel settore dei restauri. Nel citato bilancio, infatti, non si sarebbe mai potuta avere una disponibilità di 40 milioni per compiere i restauri di cui l'Abbazia necessita. Fortunatamente un Comitato, formato da tutti i Comuni interessati, attraverso una serie di iniziative organizzate per la celebrazione in questione, è riuscito ad ottenere il contributo dello Stato dal Ministero del tesoro.

Naturalmente il Ministero della pubblica istruzione non poteva non accogliere favorevolmente tale fortunata coincidenza, e, soprattutto, non poteva non apprezzare lo sforzo del Comitato perché il Ministero del tesoro rispondesse a questa legittima richiesta. Legittima, perché tutti conosciamo il valore monumentale e storico dell'Abbazia, che è stata dichiarata monumento nazionale con decreto del Presidente della Repubblica nel 1954.

E vorrei concludere ricordando ai membri della Commissione il generoso sforzo di tanti comuni, che non si sono sottratti ad un impegno contributivo di notevole valore, per cui nessun contributo dello Stato andrà speso per cene o per festeggiamenti folcloristici, bensì verrà devoluto per il restauro delle pietre benedette dalla storia di questa Abbazia.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli 1, 2, 3, della proposta di legge non sono stati presentati emendamenti e poiché nessuno chiede di parlare, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata l'erogazione di un contributo di lire 40 milioni al Comitato costituito in Pontida per la celebrazione dell'VIII centenario del Giuramento di Pontida.

(È approvato).

ART. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo sarà destinato a sopperire alle spese occorrenti per il restauro e la conservazione del complesso monumentale dell'Abbazia benedettina di S. Giacomo in Pontida, sotto la direzione della Soprintendenza per i monumenti della Lombardia.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante una corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione sulle proposte di legge:

Cappugi ed altri ed Ermini: « Modifiche dell'articolo 53, n. 4, primo capoverso, e n. 5 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 » (*Testo unificato modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3807-3822-B).

Presenti e votanti	25
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Senatori Pezzini ed altri: « Concessione di un contributo di lire 40 milioni al Comitato per la celebrazione dell'VIII centenario

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1967

del giuramento di Pontida » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4131).

Presenti e votanti : : . . . 25

Maggioranza 14

Voti favorevoli 25

Voti contrari : 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Berté, Borghi, Buzzi, Caiazza, Calvetti, Codignola, Dall'Armellina, De Zan, Ermini, Finocchiaro, Fusaro, Magri, Mitterdor-

fer, Pitzalis, Racchetti, Rampa, Reale Giuseppe, Romanato, Rosati, Savio Emanuela, Seroni, Tedeschi, Titomanlio Vittoria, Valitutti.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO